

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

col **Ministro « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CRAXI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1984

Abrogazione delle disposizioni che escludono i pensionati statali residenti all'estero dal diritto a percepire l'indennità integrativa speciale

ONOREVOLI SENATORI. — L'ultimo comma dell'articolo 99 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non consente che alle pensioni dello Stato riscosse all'estero sia aggiunta l'indennità integrativa speciale, e cioè quel compenso che, analogamente all'indennità di contin-

genza dei lavoratori del settore privato, adegua il trattamento economico all'andamento del costo della vita.

In altre parole gli ex dipendenti dello Stato residenti fuori del territorio nazionale non hanno il diritto riconosciuto a tutte le altre categorie di pensionati — sia che vivano in Italia sia all'estero — di fruire di un trattamento di quiescenza via via rivalutato, sicchè l'ammontare della pen-

sione resta per loro immutabile dal momento del collocamento a riposo, con conseguenze facilmente immaginabili.

Tale disposizione colpisce in modo particolare gli ex dipendenti dell'Amministrazione degli affari esteri, molti dei quali, avendo raggiunto l'età della pensione nell'ultima sede di servizio all'estero, vi si sono stabiliti per motivi di famiglia, e cioè quasi sempre per restare vicini ai propri figli, sposatisi localmente, ed ai propri nipoti.

Questi ex dipendenti lamentano infatti che il loro trattamento di quiescenza finisce in un breve volgere di tempo per registrare una sensibile riduzione, sia come conseguenza del deprezzamento della lira — e cioè della valuta in cui è calcolata la loro pensione — rispetto alla valuta estera in cui la pensione stessa è effettivamente pagata dopo una normale operazione di cambio, sia come conseguenza dell'aumento del costo della vita, notoriamente generalizzato in tutti i Paesi.

In una identica situazione di disagio si trovano peraltro anche ex dipendenti di altre amministrazioni dello Stato, emigrati all'estero in un periodo successivo al pensionamento per gli stessi motivi, ovvero per ragioni di salute, di studio o anche di lavoro.

Senza voler approfondire, in questa sede, la *ratio* di tale norma, va detto che la sua entrata in vigore ha suscitato sin dall'inizio notevoli perplessità, tanto che non sono mancate proposte di iniziativa parlamentare intese a porre rimedio alla palese disparità testè illustrata.

L'opportunità di abrogare l'ultimo comma dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 è stata ben presto riconosciuta dal Ministero degli affari esteri, essendo emerso, fra l'altro, che il suo disposto potrebbe risultare in contrasto:

1) con l'articolo 3 della Costituzione che sancisce la parità di tutti i cittadini, giacchè discriminerebbe i pensionati statali residenti all'estero sia da quelli non statali pure residenti all'estero (ai quali l'indennità di contingenza è invece pagata) sia dai pensionati che vivono in Italia;

2) con l'articolo 36 della Costituzione che stabilisce il diritto del lavoratore a ricevere una retribuzione « sufficiente »; il ricorso, infatti, allo strumento dell'indennità integrativa speciale è stato concepito proprio per mantenere tale retribuzione su livelli « sufficienti », ivi compresa la pensione che è una forma di retribuzione differita. Orbene, il mancato adeguamento delle pensioni pagate all'estero in virtù del divieto posto dall'articolo di cui trattasi, ne ha fatto scendere in molti casi l'ammontare a livelli totalmente inadeguati, specie per gli ex dipendenti delle qualifiche iniziali;

3) con l'articolo 16, ultimo comma, della Costituzione che sancisce la libertà del cittadino di recarsi all'estero. Qualora infatti tale libertà comporti, come nel caso in esame, la perdita di un diritto (cfr. « la indennità *non compete* »), essa verrebbe in qualche modo a soffrire una ingiustificata limitazione.

Nel 1979 il Ministro degli affari esteri dispose pertanto l'elaborazione di un disegno di legge inteso a consentire ai pensionati statali residenti all'estero di riscuotere anche l'indennità integrativa speciale.

L'esigenza di contenimento della spesa pubblica e la difficoltà di reperire i mezzi finanziari per far fronte alla copertura dell'onere hanno tuttavia ritardato l'adesione del Ministero del tesoro al provvedimento.

Essendo apparso chiaro, peraltro, che la corresponsione dell'indennità di cui trattasi non rappresenta, nel caso specifico, un vero e proprio onere aggiuntivo di bilancio dato che nell'ipotesi di un contemporaneo rientro in Italia degli aventi diritto detta indennità integrativa dovrebbe esser loro pagata in maniera obbligatoria ed automatica, in sede di formulazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — poi tradottosi nella legge 27 dicembre 1983, n. 730 — il Ministro del tesoro ha preordinato un apposito accantonamento per far fronte all'iniziativa in oggetto ed ha quindi concesso il pro-

prio benessere all'ulteriore corso della stessa.

Ciò premesso, si sottopone al Parlamento l'esame del disegno di legge in questione (composto di tre soli articoli), mossi anche da considerazioni di equità e di giustizia sociale, tenuto conto che per molti pensionati statali l'ammontare dell'indennità integrativa è ormai pari o anche superiore all'ammontare del trattamento di quiescenza.

Il Governo confida che, per i motivi testè illustrati, il provvedimento venga sollecitamente approvato, onde consentire a chi ha servito, spesso in condizioni difficili, la Repubblica per lunghi anni all'estero e vi è rimasto dopo il pensionamento, di poter fruire di un trattamento di quiescenza proporzionato al costo della vita e comunque uguale nel suo ammontare a quello corrisposto ai pensionati omologhi residenti in Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, viene estesa a partire dal 1° gennaio 1984 alle pensioni dello Stato pagabili all'estero.

Art. 2.

E abrogato l'ultimo comma dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1984, in lire 22 miliardi per l'anno 1985 e in lire 24 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.